



Ordinanza del DEFR concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Modifica del 25 novembre 2015

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 18 giugno 2010¹ concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DEFR
concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5
dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
(OComp-OSPro)

Ingresso

visti gli articoli 20 capoverso 2, 21 capoverso 3 e 26 dell'ordinanza del
19 maggio 2010² sulla sicurezza dei prodotti (OSPro);
visto l'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 2015³ sugli ascensori,

Art. 5 Registro degli ascensori

L'ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) tiene il registro degli ascensori secondo l'articolo 8 dell'ordinanza del 25 novembre 2015 sugli ascensori.

1 RS 930.111.5
2 RS 930.111
3 RS 930.112

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.

25 novembre 2015

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

Allegato
(art. 3)

Categorie di prodotti e organi di controllo competenti

Let. d ed e parte introduttiva

Categorie di prodotti	Organo di controllo competente
d. Recipienti a pressione e attrezzature a pressione, in particolare secondo l'ordinanza del 25 novembre 2015 ⁴ sulle attrezzature a pressione e dell'ordinanza del 25 novembre 2015 ⁵ sui recipienti a pressione.	Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT)
e. Ascensori secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 25 novembre 2015 sugli ascensori:	

⁴ RS 930.114

⁵ RS 930.113

